

Motivi dedotti: violazione dell'art. 8, n. 1, lett. b) del regolamento (CE) n. 40/94⁽¹⁾, e dei principi che trovano applicazione nell'ambito di tale norma per accertare il rischio di confusione.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1).

Ricorso proposto il 18 gennaio 2008 — Bastos Viegas/UAMI — Fabre Médicament (OPDREX)

(Causa T-33/08)

(2008/C 79/60)

Lingua nella quale la domanda è stata presentata: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Bastos Viegas, AS (Penafiel, Portogallo) (rappresentanti: avv.ti G. Marín Raigal e P. López Ronda)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Altra parte nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso: Pierre Fabre Médicament, S.A. (Boulogne, Francia)

Conclusioni della ricorrente

- Annullare la decisione della quarta commissione di ricorso dell'UAMI 14 novembre 2007 (procedimento R 1238/2006-4), in modo da respingere l'opposizione proposta dalla Pierre Fabre e da accogliere la domanda di marchio comunitario n. 2 429 249 «OPDREX» (figurativo) con condanna dell'opponente alle spese per entrambe le istanze;
- condannare la convenuta a sostenere le proprie spese nonché quelle esposte dalla ricorrente, e
- condannare la parte interveniente a sostenere le proprie spese e quelle esposte dalla ricorrente nel presente procedimento.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente

Marchio comunitario di cui trattasi: marchio figurativo «OPDREX» (domanda di marchio n. 2 429 249, per prodotti delle classi 5 e 10 e servizi della classe 35).

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione: Pierre Fabre Médicament, SA.

Marchio o segno sui cui si fonda l'opposizione: marchio denominativo nazionale «OPTREX», per prodotti della classe 5 (prodotti farmaceutici).

Decisione della divisione di opposizione: accoglimento parziale dell'opposizione, riguardo alcuni prodotti delle classi 5 e 10.

Decisione della commissione di ricorso: annullare la decisione impugnata, nella parte in cui respinge la domanda di marchio comunitario, relativamente a «apparecchi e strumenti chirurgici» della classe 10.

Motivi dedotti: errata applicazione dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94 sul marchio comunitario.

Ricorso proposto il 21 gennaio 2008 — Berliner Institut für Vergleichende Sozialforschung e.V./Commissione

(Causa T-34/08)

(2008/C 79/61)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Berliner Institut für Vergleichende Sozialforschung e.V. (Berlino, Germania) (rappresentante: Rechtsanwältin B. Henning)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni della ricorrente

- Annullare la decisione 16 novembre 2007 con la quale la convenuta non riconosce in parte i costi sostenuti dalla ricorrente nell'ambito del «Daphne Grant Agreement JAI/DAP/2004-2/052W»
- condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente e la Commissione nel maggio 2005 stipulavano un contratto per la promozione di un progetto nell'ambito del Programma Daphne II⁽¹⁾. Con lettera 16 novembre 2007 la convenuta inviava alla ricorrente un conto rettificato dei pagamenti a favore della ricorrente ancora in sospeso, dove una parte dei suoi costi non venivano riconosciuti come ammissibili. La ricorrente impugna tale decisione con il presente ricorso.

A sostegno del ricorso la ricorrente deduce che l'impugnata decisione è basata su una erronea valutazione dei fatti. Sarebbe stata in particolare a torto considerata non sufficiente documentazione sufficiente e non sarebbero stata a torto riconosciute spese per l'impiego a breve termine di assistenti, e, rispettivamente, tirocinanti, nonché costi esposti in bilancio e determinate spese di viaggio.

(¹) Decisione del Parlamento europeo e del Consiglio 21 aprile 2004, n. 803, che istituisce un programma di azione comunitaria (2004-2008) per prevenire e combattere la violenza contro i bambini, i giovani e le donne e per proteggere le vittime e i gruppi a rischio (programma Daphne II) (GUL 143, pag. 1).

Ricorso proposto il 28 gennaio 2008 — Furukawa Electric North America/UAMI (SLIM LINE)

(Causa T-36/08)

(2008/C 79/62)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Furukawa Electric North America, Inc. (Norcross, Stati Uniti) (rappresentante: avv. O. Rauscher)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Conclusioni della ricorrente

- Annullare la decisione della seconda commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 22 novembre 2007, nel procedimento R 1532/2007-2;
- condannare l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) alle spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio denominativo «SLIM LINE» per prodotti della classe 9 (domanda n. 5907266).

Decisione dell'esaminatore: rigetto della domanda.

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso.

Motivi dedotti: errata applicazione dell'art. 7, n. 1, lett. b) e c), del regolamento (CE) n. 40/94 (¹), poiché la denominazione «SLIM LINE» non è un'indicazione descrittiva e non è priva di carattere distintivo.

(¹) Regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1).

Ricorso di Luigi Marcuccio proposto il 28 gennaio 2008 avverso l'ordinanza del 6 dicembre 2007 emessa dal Tribunale della funzione pubblica nella causa F-40/06, Marcuccio/Commissione

(Causa T-46/08 P)

(2008/C 79/63)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Luigi Marcuccio (Tricase, Italia) (rappresentante: G. Cipressa, avvocato)

Altra parte nel procedimento: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni della ricorrente

- l'annullamento dell'ordinanza emessa in data 6 dicembre 2007 nella causa F-40/06, Marcuccio/Commissione, dalla prima sezione del Tribunale della funzione pubblica dell'Unione europea, *in partibus quibus:* a) il ricorso introdotto dal ricorrente nel primo grado di giudizio è stato respinto per qualsivoglia ragione differente dalla sopravvenuta carenza di interesse ad agire da parte del ricorrente; b) le conclusioni del ricorrente dirette ad ottenere il risarcimento (d'ora in avanti, «risarcimento del danno *de quo*») del danno (in appresso, «danno *de quo*») patito negli atti della causa de qua sono state respinte; e c) il ricorrente è stato condannato a rifondere alla convenuta le spese diritti ed onorari;
- la dichiarazione che il ricorso in primo grado era ricevibile, ed in particolare che il ricorrente, al momento in cui lo introdusse, aveva interesse ad agire;
- in via principale, l'accoglimento delle conclusioni inerenti il risarcimento del danno *de quo*; nonché la condanna della convenuta alla rifusione in favore dell'attore di tutte le spese diritti ed onorari da quest'ultimo sopportati ed inerenti sia il giudizio in primo grado che questo giudizio d'appello della causa *de qua*;
- in via subordinata, il rinvio della causa de qua al Tribunale della funzione pubblica perché statuisca in merito: a) a tutte quelle parti della causa *de qua* sulle quali il giudice non si è pronunciato ovvero che sono state annullate con l'emananda sentenza in questo giudizio d'appello; b) alle spese diritti ed onorari inerenti il giudizio in primo grado e questo giudizio d'appello.